



N°	397/15	R. Sent.
N°	2247/14	R. G.
N°	6439/15	Cron.
N°	988/15	Rep.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il **TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella Mastropietro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2247 R.G. anno 2014, avente ad

**OGGETTO**

opposizione a decreto ingiuntivo

**PROMOSSA DALL'ATTRICE**

**NEI CONFRONTI DELLA CONVENUTA**

Precisate all'udienza del giorno 11.2.2015, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le seguenti

RN

## CONCLUSIONI

---

**PER L'ATTRICE IN OPPOSIZIONE:** ha precisato le conclusioni richiamando quelle rassegnate in atto di citazione in opposizione (e cioè:

*“Voglia l’Ill.mo Giudice adito,*

*dato atto che parte attrice in opposizione dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove,*

*rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,*

**in via pregiudiziale:**

*- Accertare e dichiarare l’inefficacia/nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza della notifica.*

*- Respingere ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione e da queste assolvendo integralmente l’opponente;*

*- accertare incidenter tantum la violazione degli obblighi di buona fede a carico del convenuto opposto*

**In via preliminare**

*Sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 422/2014 reso dal Tribunale di Ivrea, notificato a parte attrice in data 31 marzo 2014*

**Nel merito**

**In via principale:**

*accertare e dichiarare la natura di contratto autonomo di garanzia della fattispecie contrattuale su cui si basa la pretesa monitoria*

*Accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità della clausola di cui all’art. 6 di cui al contratto di garanzia*

*Per l’effetto accertare e dichiarare l’inazionabilità della pretesa avversaria a causa dell’intervenuta decadenza dal termine di cui all’art. 1597 c.c.*

*RM*

*In accoglimento dell'exceptio doli generalis accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede da parte della convenuta opposta e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e comunque privo di effetto il decreto ingiuntivo impugnato*

Respingere tutte le domande ex adverso formulate;

*In ogni caso con il favore di spese del presente giudizio, 15% spese generali, IVA, CPA ed oltre le spese di eventuale CTU e CTP.*

In via istruttoria

Ammettersi i capitoli di prova che verranno formulati ex art. 183, comma 5, c.p.c.), ed insistendo in particolare per la declaratoria di inesistenza della notifica e quindi dell'inefficacia del decreto ingiuntivo.

**PER LA CONVENUTA IN OPPOSIZIONE:** ha richiamato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta (e cioè:

*“Voglia il Tribunale Ill.mo;*

*Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,*

***in via pregiudiziale:***

*in via principale : dichiararsi sanata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 422/14 per raggiungimento dello scopo;*

*in via subordinata: Ordinarsi la rinnovazione della notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 291 c.p.c.*

***In via preliminare:***

*Respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.*

***nel merito:***

*Respingersi l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto.*

***In ogni caso:***

*RM*

*Dichiararsi tenuto e condannarsi il sig. - a pagare in favore di*

*L'importo di € 149.725,52, oltre interessi al tasso dell'11,85% a decorrere dalla data del 18 settembre 2013 sull'importo di euro 106.845,70 sino al saldo, nonchè al tasso 3 mesi più 4,85% più un punto percentuale di mora sulla somma capitale di € 41.488,04 dalla data del 27 settembre 2013 sino al saldo, o la diversa somma che risulterà dovuta.*

*Con il favore delle spese di giudizio rimborso spese generali IVA e C.Ppa."*

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**L.** Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione promossa da

avverso il decreto ingiuntivo n. 422/2014 con il quale il Tribunale di Ivrea gli ingiungeva il pagamento della somma di euro 149.725,52 (oltre interessi legali e spese di procedimento) in favore del

in relazione al finanziamento decreto notificato all'opponente, in qualità di fideiussore, presso la propria residenza in data 31.3.2014. L'opponente ha eccepito, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto non validamente notificato, in quanto notificato a mezzo notifica in proprio ex art. 53/1994 come modificata dalla l. 148/2011, l. 228/2012 e D.M. 48/2013 dall'avv. , il quale risulta essere stato nominato, come da procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, quale mero domiciliatario e non come codifensore del

La notifica effettuata da soggetto privo di poteri di impulso e di rappresentanza era da ritenersi inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, istituto previsto solo per i casi di nullità ex art. 156 c.p.c.. Nel merito, il decreto opposto era infondato; in particolare, era ravvisabile un contratto autonomo di garanzia, con conseguente applicabilità al caso di specie del codice del consumo, con particolare

RN

riferimento alla disciplina delle clausole abusive, con conseguente nullità dell'art. 6 (clausola a prima richiesta) del contratto standard della banca non essendovi stata trattativa alcuna con il consumatore; l'azione intrapresa contro l'esponente era dunque tardiva. In violazione del dovere di buona fede, la banca, pur consapevole del peggioramento della situazione finanziaria dell'opponente fin dal 2010, aveva continuato ad innalzare il tetto massimo della garanzia prestata dal                      aggravando la posizione del garante.

La convenuta in opposizione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese, ed in via preliminare che fosse dichiarata sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo o, in subordine, che fosse ordinata la rinnovazione della notifica ai sensi degli art. 156 e 291 c.p.c. (non avendo controparte allegato alcuna lesione del contraddittorio o del diritto di difesa). Nel merito, il contratto stipulato tra le parti era una fideiussione omnibus, alla quale in ogni caso non poteva applicarsi la disciplina prevista per la tutela del consumatore (avendo peraltro il                      garantito in tal modo le sue esigenze di imprenditore e non personali) né tantomeno l'art. 1957 c.c. mancandone qualsivoglia previsione nel contratto; nessuna violazione dei doveri di buona fede era ravvisabile in capo alla banca che aveva sempre negoziato anche gli aumenti delle garanzie, in assenza peraltro dell'allegazione di specifici danni derivati al garante.

Nel corso del giudizio, con provvedimento del 19.12.2014 è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

**II.** In via preliminare, deve evidenziarsi che la notifica effettuata dall'avv.

nella sola qualità di domiciliatario deve ritenersi inesistente, in quanto effettuata da soggetto privo del potere <sup>RM</sup> ~~di di potere~~ di impulso e di

RM

rappresentanza. Trattandosi di inesistenza, il vizio non risulta sanabile per effetto del raggiungimento dello scopo.

L'art. 1 della l. 53/1994 prevede il potere del (solo) avvocato munito di procura alle liti di eseguire direttamente le notifiche; nel caso di specie è incontestato (oltre che risultare per tabulas) che la notifica sia stata effettuata dall'avv.

nominato solo domiciliatario e non codifensore del

In particolare, nella relata di notifica in proprio si legge espressamente che l'avv. ha notificato il ricorso ed il decreto ingiuntivo "in forza di procura speciale 11/02/2014 a margine del ricorso per decreto ingiuntivo": nella richiamata procura tuttavia il si è limitato ad eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. dopo avere conferito la delega a rappresentarla e difenderla all'avv. La notifica dunque, provenendo da soggetto non munito di procura, deve dunque ritenersi inesistente; pertanto il decreto ingiuntivo opposto è divenuto inefficace (cfr. *ex multis* Cassazione Sez. III 10.10.2014 n. 21414).

L'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

**IV.** I rilievi svolti hanno carattere assorbente e quindi precludono l'esame delle altre questioni sollevate dalle parti.

Alla luce dei suddetti rilievi, inoltre, non appaiono condivisibili le argomentazioni di senso contrario svolte dalla difesa del convenuto in opposizione

Rm

**VI.** In applicazione del generale principio della soccombenza, l'opposta va condannata alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di

lite, spese che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della natura del giudizio, dell'attività processuale svolta della complessità delle questioni affrontate e degli altri parametri previsti dalla normativa vigente in materia (applicando una riduzione del 50%, in considerazione della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria ulteriore oltre l'allegazione documentale).

**P.Q.M.**

Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Rossella Mastropietro, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2247/14 R.G., ogni altra e diversa istanze ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** l'opposizione e, per l'effetto, **REVOCA** il decreto ingiuntivo n. 422/14 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 27.2.2014 (depositato il 28.2.2014);
- 2) **CONDANNA** la parte opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese processuali che si liquidano nell'importo di € 6.715,00 per compenso, 357,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Ivrea, in data 10 giugno 2015

IL CANCELLIERE  
(Eugenio RICCA)

IL GIUDICE  
(dott.ssa Rossella Mastropietro)  
Rossella Mastropietro

TRIBUNALE DI IVREA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL ..... 23 GIU. 2015 .....

IL CANCELLIERE  
(Eugenio RICCA)